PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 19

I funzionari attualmente appartenenti al ruolo della carriera centrale saranno ripartiti in ragione di due quinti nel ruolo diplomatico e di tre quinti nel ruolo consolare, in base ai seguenti criteri:

1° le attitudini dimostrate;

2° la domanda di ammissione in carriera, nei casi in cui il candidato poteva indicare in tale domanda se aspirava alla carriera diplomatica o a quella consolare;

3° i servizi prestati all'estero;

4° l'ufficio del Ministero al quale ciascuno degli impiegati e' rimasto addetto piu' a lungo;

5° le condizioni economiche dei funzionari.

Prima che si effettuino le promozioni di cui all'articolo 24, ciascuno dei funzionari del ruolo centrale di 1ª categoria sara' inscritto nel ruolo al quale e' stato assegnato in base alla propria anzianita' iniziale di carriera, fino al punto per altro che il suo stipendio attuale non venga eventualmente ad essere aumentato di piu' di mille lire e che la sua anzianita' non risulti maggiore di quella del funzionario che immediatamente lo precede nel ruolo della carriera centrale.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it